

**Bruxelles, 7 luglio 2026
(OR. en)**

10914/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0175(NLE)**

**ECOFIN 865
UEM 289
FIN 933
ECB
*EIB***

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 15 dicembre 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Ungheria

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione di esecuzione, del 15 dicembre 2022,
relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza
dell'Ungheria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte dell'Ungheria l'11 maggio 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 15 dicembre 2022 il Consiglio ha approvato la valutazione positiva mediante una decisione di esecuzione² ("decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022).
- (2) Il 31 agosto 2023 l'Ungheria ha presentato alla Commissione un PRR modificato, comprendente un capitolo dedicato al piano REPowerEU, in conformità dell'articolo 21 quater del regolamento (UE) 2021/241. Il Consiglio ha approvato la valutazione positiva mediante una decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023³.
- (3) Il 9 giugno 2026 l'Ungheria ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022, in quanto ritiene che il PRR sia ormai irrealizzabile nella sua totalità a causa di circostanze oggettive legate all'aumento dei costi derivante dalla volatilità dei prezzi dell'energia, a mutamenti inaspettati nel contesto geopolitico, a criticità imprevedute nell'attuazione, a ritardi dovuti a vincoli temporali o pressioni dovute alle scadenze e ad altri sviluppi giuridici o normativi. A tal fine l'Ungheria ha presentato un nuovo PRR nazionale ("nuovo PRR").

² Cfr. i documenti: ST 15447/22 e ST 15447/22 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

³ Cfr. i documenti: ST 15964/23 REV 1, ST 15964/23 REV 2 (bg) e ST 15964/23 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

- (4) La Commissione ritiene che i motivi addotti dall'Ungheria giustifichino la richiesta di modificare la decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022 a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241; la decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022 dovrebbe essere pertanto modificata.
- (5) L'8 luglio 2025 il Consiglio ha formulato raccomandazioni rivolte all'Ungheria nell'ambito del semestre europeo. In particolare, il Consiglio ha raccomandato all'Ungheria di perseguire un coordinamento efficace delle politiche macroeconomiche, eliminare gradualmente i massimali sui prezzi e sui tassi di interesse, rafforzare il quadro di bilancio a medio termine, migliorare la sostenibilità a lungo termine del sistema pensionistico, migliorare il contesto imprenditoriale, stimolare lo sviluppo dei mercati dei capitali, rafforzare il quadro per l'innovazione, accelerare la diversificazione dell'approvvigionamento di combustibili fossili, eliminare gradualmente le sovvenzioni ai combustibili fossili, migliorare la flessibilità e la concorrenza nel settore dell'energia elettrica, migliorare la resilienza idrica, migliorare la circolarità, migliorare i risultati scolastici e aumentare la partecipazione dei gruppi svantaggiati all'istruzione ordinaria di qualità, migliorare l'accesso alle misure relative al mercato del lavoro, garantire un dialogo sociale efficace, migliorare l'adeguatezza dell'assistenza sociale e garantire l'accesso ai servizi essenziali, nonché orientare le misure di sostegno nel settore dell'edilizia abitativa e aumentare l'offerta di alloggi. Avendo valutato i progressi compiuti nell'attuazione di tali raccomandazioni specifiche per paese al momento della presentazione del nuovo PRR, la Commissione ritiene che l'Ungheria non abbia pienamente attuato alcuna delle raccomandazioni né abbia compiuto progressi sostanziali al riguardo.

- (6) Il 21 maggio 2026 la Commissione ha pubblicato un esame approfondito per l'Ungheria a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴. L'analisi ha portato la Commissione a concludere che l'Ungheria presenta squilibri macroeconomici, in quanto persistono vulnerabilità connesse alla competitività, al disavanzo pubblico elevato e al fabbisogno di finanziamento pubblico, ai prezzi delle abitazioni e agli interventi pubblici nei mercati finanziari.
- (7) I PRR dovrebbero perseguire gli obiettivi generali del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 ("dispositivo") e dello strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio al fine di sostenere la ripresa dopo la crisi COVID-19. Essi dovrebbero promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione contribuendo ai sei pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241.
- (8) L'attuazione dei PRR degli Stati membri dovrebbe costituire uno sforzo coordinato che richiederà riforme e investimenti in tutta l'Unione. Tramite un'attuazione coordinata e simultanea, e l'attuazione di progetti transfrontalieri e multinazionali, tali riforme e investimenti dovrebbero rafforzarsi reciprocamente, generando ricadute positive in tutta l'Unione.

⁴ Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1176/oj>).

Risposta equilibrata che contribuisce ai sei pilastri

- (9) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, criterio 2.1, del regolamento (UE) 2021/241, il nuovo PRR rappresenta in ampia misura (rating A) una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, in quanto contribuisce in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 del citato regolamento, tenendo conto delle sfide specifiche affrontate dallo Stato membro interessato e della dotazione finanziaria ad esso destinata.
- (10) Il nuovo PRR comprende misure destinate a contribuire a tutti e sei i pilastri, e diverse componenti concernono più pilastri allo stesso tempo. Esso prevede un'ampia serie di misure, con particolare attenzione alla transizione verde, alla trasformazione digitale, allo sviluppo della resilienza economica, sociale e istituzionale e alle politiche per la prossima generazione. Contempla anche misure per favorire la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la coesione sociale e territoriale, in linea con la strategia industriale europea.

- (11) Il nuovo PRR contribuisce in modo significativo alla transizione verde e alla trasformazione digitale. La transizione verde è sostenuta in particolare mediante riforme e investimenti nel settore dei trasporti sostenibili, dell'energia, della gestione delle risorse idriche e dell'economia circolare. Tra le misure fondamentali figurano investimenti nel trasporto pubblico a zero emissioni, nello sviluppo delle reti energetiche e nella produzione di energie rinnovabili. Diverse componenti contengono misure volte a migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici e residenziali. La trasformazione digitale è sostenuta in particolare da misure destinate a promuovere la digitalizzazione dell'istruzione e della pubblica amministrazione, la digitalizzazione dei settori della sanità e dell'energia e lo sviluppo dell'innovazione digitale e delle competenze digitali.
- (12) Un numero considerevole di riforme e investimenti nel nuovo PRR mira a migliorare l'assistenza sanitaria e la resilienza economica, sociale e istituzionale. Si prevede che le misure nel settore sanitario determineranno un miglioramento dell'efficienza e dell'accesso a un'assistenza di qualità. Da riforme istituzionali di fondo ci si attende un miglioramento della resilienza dell'economia mediante il rafforzamento della lotta contro la corruzione, della tutela degli interessi finanziari dell'Unione e dell'indipendenza della magistratura. Le riforme di bilancio mirano a semplificare il sistema impositivo e a rafforzarlo contro il rischio di pianificazione fiscale aggressiva, nonché ad agevolare l'accesso ai dati pubblici. Ci si attende di conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva mediante, in particolare, varie misure destinate ad aumentare la concorrenza e la trasparenza negli appalti pubblici e a promuovere la ricerca e l'innovazione.

- (13) Un'ampia serie di misure del nuovo PRR contribuisce alla coesione sociale e territoriale, in particolare attraverso riforme e investimenti a sostegno dello sviluppo del capitale umano, il potenziamento delle competenze digitali e professionali, un migliore accesso ad ambienti di apprendimento inclusivi e di qualità, una maggiore attrattiva della professione di insegnante e una più ampia disponibilità di servizi di educazione e cura della prima infanzia. Varie misure intendono inoltre far fronte alle sfide specifiche delle località più svantaggiate e migliorare l'accesso a servizi di assistenza di base e a cure ospedaliere di qualità.

Affrontare tutte le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese o un sottoinsieme significativo delle stesse

- (14) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il nuovo PRR è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace un sottoinsieme significativo delle sfide (rating A) individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Ungheria, compresi gli aspetti di bilancio o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.

- (15) Il nuovo PRR comprende un'ampia serie di riforme e investimenti sinergici che contribuiscono ad affrontare efficacemente tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide economiche e sociali individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Ungheria dal Consiglio nell'ambito del semestre europeo del 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 e 2025, segnatamente nei settori delle transizioni verde e digitale, dell'istruzione, dell'innovazione, del mercato del lavoro, della politica sociale, dell'assistenza sanitaria, del quadro anticorruzione, dell'indipendenza della magistratura, della concorrenza negli appalti pubblici, della qualità e della trasparenza del processo decisionale, del coordinamento della politica economica, della tassazione e della pianificazione fiscale aggressiva, nonché del quadro di bilancio.

- (16) Il nuovo PRR prevede diverse misure volte a superare le sfide collegate alla transizione verde. Per quanto concerne la produzione di energia e l'efficienza energetica, il nuovo PRR prevede riforme destinate a migliorare le procedure di autorizzazione per la produzione di energia rinnovabile, a semplificare la connessione alla rete di piccole centrali che producono energia da fonti rinnovabili, a rimuovere gli ostacoli allo sviluppo dell'energia eolica, a calcolare le tariffe di rete, a installare contatori intelligenti, a rafforzare il ruolo degli aggregatori, a utilizzare una tariffazione dinamica negli accordi di acquisto di energia elettrica, a incoraggiare la concorrenza nel mercato del bilanciamento, ad ampliare le comunità energetiche e ad aumentare la diffusione dello stoccaggio di energia. La finalità delle riforme è aumentare la partecipazione degli operatori del mercato ai mercati della produzione e dello stoccaggio di energie rinnovabili. A tal fine, esse mirano ad accelerare la diffusione della produzione di energia rinnovabile (in particolare l'energia eolica onshore) e ad aumentare la flessibilità sul versante della domanda e la concorrenza nel mercato del bilanciamento. In tal modo, ci si attende che tali riforme diano seguito alle raccomandazioni sul miglioramento della flessibilità e della concorrenza nel settore dell'energia elettrica, accelerando la diffusione delle energie rinnovabili. Il nuovo PRR comprende altresì investimenti volti a incrementare l'utilizzo della produzione di energia solare e a migliorare la rete elettrica per consentire un'integrazione sicura dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. Esso prevede inoltre diversi investimenti per la ristrutturazione a fini di efficienza energetica degli edifici pubblici, in particolare nei settori dell'istruzione, nonché degli edifici residenziali, che danno seguito alla raccomandazione sul miglioramento dell'efficienza energetica, in particolare special modo agli edifici. Per quanto riguarda il trasporto sostenibile, il nuovo PRR prevede investimenti per sviluppare la rete ferroviaria, il trasporto tramite autobus a emissioni zero, il sistema di tram e filobus di Budapest e le stazioni di ricarica per i veicoli elettrici. Inoltre l'Ungheria dovrebbe introdurre per autobus e ferrovie un sistema nazionale unico di tariffe, emissione di biglietti e informazioni ai passeggeri. Il nuovo PRR contempla altresì misure volte a promuovere riforme a favore dell'economia circolare e della gestione sostenibile dei rifiuti, così come riforme e investimenti nella gestione sostenibile delle risorse idriche, anche mediante la promozione della ritenzione naturale delle acque.

- (17) Il nuovo PRR prevede diverse misure volte a superare le sfide collegate alla transizione digitale. Esso comprende misure destinate a fornire notebook digitali a insegnanti e alunni nell'istruzione pubblica, dispositivi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per le scuole primarie e secondarie, comprese le scuole di istruzione e formazione professionale, per le università e gli istituti di formazione per adulti, nonché misure destinate ad aumentare la digitalizzazione nella sanità. Il nuovo PRR prevede inoltre misure destinate ad aumentare la digitalizzazione della pubblica amministrazione, in particolare attraverso piattaforme per la dichiarazione fiscale elettronica e l'ulteriore sviluppo del sistema di appalti elettronici.
- (18) Il nuovo PRR prevede diverse misure destinate a far fronte alle sfide rilevate nel settore dell'istruzione. Contempla riforme volte a migliorare l'attrattiva della professione di insegnante attraverso un meccanismo che garantisca la graduale convergenza dei salari degli insegnanti verso un importo pari almeno all'80 % del salario medio dei laureati, a diminuire la segregazione nelle scuole e a garantire l'accesso a un'istruzione scolastica di qualità, in particolare mettendo a disposizione di alunni e insegnanti i dispositivi necessari per partecipare a un'istruzione digitale moderna. Prevede inoltre investimenti a sostegno dell'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali nel sistema ordinario d'istruzione.

- (19) Le sfide legate alla ricerca e all'innovazione sono affrontate attraverso la creazione di laboratori nazionali volti a migliorare l'ecosistema della scienza e dell'innovazione. Il sostegno all'istituzione di gigafactory di intelligenza artificiale e all'accesso alle stesse, nonché il contributo al programma dell'Unione per una connettività sicura (IRIS²), contribuiscono a loro volta a rafforzare il quadro a favore dell'innovazione per il settore pubblico e le imprese.
- (20) Alla raccomandazione specifica per paese concernente l'inserimento dei gruppi più vulnerabili nel mercato del lavoro è data risposta con la creazione di posti supplementari negli asili nido e la promozione delle possibilità di lavoro per le persone che vivono nelle località più svantaggiate.
- (21) Il nuovo PRR contempla varie misure di risposta alle sfide specifiche delle politiche sociali, prevedendo un ampio sostegno agli abitanti delle 300 località più svantaggiate. Le misure mirano a promuovere l'occupazione e lo sviluppo di competenze in funzione delle specificità locali, a conseguire migliori risultati di apprendimento grazie a una pedagogia orientata alla comunità e a creare centrali solari sociali.
- (22) Il nuovo PRR stabilisce una vasta gamma di riforme e investimenti tesi a superare le maggiori criticità dei servizi sanitari. Sono inclusi in particolare gli investimenti nel miglioramento delle infrastrutture e delle attrezzature ospedaliere e lo sviluppo di servizi di prevenzione e assistenza di base attraverso la creazione di comunità di medici di medicina generale che forniscano servizi sanitari integrati. A complemento di queste misure sono previsti investimenti nella sanità digitale, come i programmi di digitalizzazione. Un'ulteriore misura sostiene l'eliminazione della pratica delle regalie nel sistema sanitario.

- (23) Il nuovo PRR comprende una serie di misure destinate a rafforzare il quadro anticorruzione e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tra queste figurano l'istituzione prevista per legge di un'autorità per l'integrità al fine di rafforzare in modo efficace la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, conflitti di interessi, corruzione, nonché altre illegalità e irregolarità nell'attuazione del sostegno dell'Unione in Ungheria, prestando particolare attenzione agli appalti pubblici e alla verifica delle dichiarazioni patrimoniali. Il nuovo PRR indica che l'autorità per l'integrità dovrebbe disporre di ampi poteri di intervento in tutti i casi in cui, a suo avviso, le autorità nazionali competenti non abbiano adottato le misure necessarie per prevenire, individuare e rettificare frodi, conflitti di interessi, corruzione e altre illegalità o irregolarità che ledono o rischiano seriamente di ledere la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. L'Ungheria si è inoltre impegnata a notificare alla Commissione la sua intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata per l'istituzione della Procura europea ("EPPO"). Un'ulteriore misura consiste nell'istituzione di una task force anticorruzione, con una significativa partecipazione di organizzazioni non governative indipendenti, che esamini costantemente le misure anticorruzione vigenti ed elabori proposte. Il nuovo PRR prevede inoltre misure destinate a sostenere una cooperazione rafforzata con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e ad ampliare l'ambito di applicazione materiale e personale delle dichiarazioni patrimoniali di taluni funzionari ad alto rischio. Il nuovo PRR mira a garantire l'eliminazione graduale delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio che svolgono attività di interesse pubblico e ad assicurare il controllo e la trasparenza circa il modo in cui tali fondazioni e le persone giuridiche da esse istituite o gestite si avvalgono del sostegno dell'Unione per tutto il tempo in cui resteranno ancora in attività.

Il nuovo PRR comprende altresì una serie di riforme volte a rafforzare le disposizioni legislative, istituzionali e pratiche destinate a prevenire, individuare e rettificare in modo più efficace frodi, casi di corruzione, conflitti di interessi, doppi finanziamenti e altre illegalità nell'uso del sostegno dell'Unione. Esso contempla una riforma volta a stabilire la possibilità di un controllo giurisdizionale sulle decisioni della procura o dell'autorità inquirente di archiviare una denuncia di reato o di chiudere un procedimento penale in caso di reati speciali connessi all'esercizio dell'autorità pubblica o alla gestione di proprietà pubbliche. Varie misure del nuovo PRR contribuiscono ad aumentare la trasparenza e l'accesso ai dati pubblici, anche allo scopo di rafforzare il quadro anticorruzione facilitando un controllo indipendente. Tali misure comprendono la creazione e la gestione di un registro centrale dell'impiego dei fondi pubblici che consenta di effettuare ricerche; l'eliminazione o la limitazione dei costi relativi alle richieste di informazioni pubbliche; la facilitazione dei procedimenti giudiziari per le cause relative all'accesso alle informazioni pubbliche; la rimozione di determinati motivi di diniego dell'accesso alle informazioni pubbliche; l'introduzione di controlli regolari sugli enti che svolgono funzioni pubbliche al fine di valutare se rispettano i loro obblighi in materia di accesso alle informazioni pubbliche.

- (24) Alla raccomandazione specifica per paese concernente il rafforzamento dell'indipendenza della magistratura è data risposta con le diverse riforme previste nel nuovo PRR, da cui è atteso un rafforzamento dell'indipendenza e dell'imparzialità della magistratura previste per legge, aumentando così il livello di tutela giurisdizionale e migliorando il contesto degli investimenti in Ungheria. Il nuovo PRR prevede misure volte a rafforzare il ruolo e i poteri del Consiglio nazionale della magistratura rispetto ai poteri del presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale. Dall'esercizio di un controllo effettivo sul presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale da parte del Consiglio nazionale della magistratura ci si attende una riduzione della possibilità di decisioni arbitrarie nell'amministrazione centrale degli organi giurisdizionali, anche in relazione alle nomine nella magistratura, e quindi un rafforzamento dell'indipendenza della magistratura stessa. Secondo il nuovo PRR, tale obiettivo dovrebbe essere conseguito in particolare introducendo il requisito di un parere vincolante motivato del Consiglio nazionale della magistratura in merito a singole decisioni, quali l'idoneità dei candidati alle cariche di presidente e vicepresidente dell'Ufficio giudiziario nazionale, sulla base di criteri di idoneità; l'annullamento delle procedure di nomina per incarichi dirigenziali in seno alla magistratura; il trasferimento di giudici; e la revoca dell'incarico di giudice presso il collegio dei giudici che tratta casi speciali, anche amministrativi. Il Consiglio nazionale della magistratura dovrebbe inoltre esprimere un parere vincolante motivato in merito alla regolamentazione, come quella relativa al sistema di punti per gli incarichi negli organi giurisdizionali, alle condizioni per l'assegnazione di bonus, alla formazione dei giudici, al carico di lavoro nazionale e al numero di incarichi.

Infine, i giudici membri del Consiglio nazionale della magistratura dovrebbero avere la possibilità di essere rieletti per il mandato successivo, e il Consiglio nazionale della magistratura dovrebbe avere accesso a tutti i documenti e disporre di capacità giuridica e autonomia nelle erogazioni di bilancio e godere del diritto di adire l'organo giurisdizionale competente e la Corte costituzionale per difendere le proprie prerogative. Dovrebbero inoltre essere introdotte norme non discrezionali sulla designazione dei presidenti ad interim di organi giurisdizionali e un divieto di reintegro dei giudici a un grado di giudizio superiore in seguito a un loro distacco. Un'altra riforma è destinata a rafforzare l'indipendenza giudiziaria della Corte suprema di cassazione (Kúria), in particolare attraverso la modifica delle norme concernenti l'elezione del presidente, che dovrebbe avere quanto meno cinque anni di esperienza in veste di giudice e non dovrebbe poter essere rieletto. Il Consiglio nazionale della magistratura dovrebbe esprimere un parere vincolante motivato sull'idoneità dei candidati a presidente e vicepresidente della Kúria. La riforma dovrebbe eliminare la possibilità di nominare alla Kúria i membri della Corte costituzionale al di fuori della normale procedura di presentazione delle candidature, migliorare il sistema di assegnazione delle cause e garantire poteri più forti al consiglio giudiziario della Kúria. Sono attese ulteriori riforme destinate a eliminare gli ostacoli ai rinvii alla Corte di giustizia dell'Unione europea per pronunce pregiudiziali e a sottrarre alle autorità pubbliche la facoltà, introdotta nel 2019, di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale decisioni giudiziarie definitive, al fine di garantire che le sentenze definitive siano pronunciate da organi giurisdizionali competenti e indipendenti.

- (25) Il nuovo PRR comprende diverse misure destinate ad affrontare le sfide legate alla concorrenza negli appalti pubblici, anche rafforzando l'integrità delle relative procedure. Una riforma consiste nello sviluppo e nell'uso continuo di uno strumento di monitoraggio che valuti in che misura e per quale motivo nelle procedure di appalto pubblico è presentata un'unica offerta. Per rafforzare la trasparenza e l'integrità delle procedure di appalto pubblico, una riforma mira a introdurre norme sul conflitto di interessi e ulteriori obblighi di comunicazione e pubblicazione per le amministrazioni aggiudicatrici. Un'altra riforma mira a sviluppare un quadro di misurazione delle prestazioni per valutare periodicamente l'efficienza e l'efficacia in termini di costo delle procedure di appalto pubblico e le ragioni della limitata concorrenza nei settori in cui questa risulta minore. L'adozione di un piano di azione, ispirato alle buone prassi internazionali, serve ad aumentare il livello di concorrenza negli appalti pubblici. Sulla base di tali riforme, il nuovo PRR prevede l'impegno dell'Ungheria a ridurre al di sotto del 15 % la percentuale degli appalti pubblici che ricevono il sostegno dell'Unione che registrano la presentazione di un'unica offerta. A corredo di queste riforme, il nuovo PRR prevede misure volte a sviluppare il sistema elettronico degli appalti pubblici per agevolare il controllo e l'analisi indipendenti della concorrenza negli appalti pubblici.

- (26) Il nuovo PRR prevede riforme destinate a migliorare la qualità e la trasparenza del processo decisionale attraverso il coinvolgimento di altri portatori di interessi e valutazioni d'impatto periodiche. Le misure collegate sono intese ad assicurare che i progetti di atti legislativi preparati dal governo siano sottoposti sistematicamente a consultazione pubblica per un periodo di tempo sufficiente, a meno che non vi sia una valida giustificazione, e che per i progetti di atti legislativi siano elaborate sistematicamente e rese pubbliche valutazioni d'impatto e spiegazioni. Il coinvolgimento dei portatori di interessi nell'attuazione e nel controllo del nuovo PRR è previsto mediante l'istituzione e la gestione, anche oltre il 2026, di un comitato di monitoraggio nel contesto del quale almeno la metà dei membri dovrebbe provenire da organizzazioni della società civile totalmente indipendenti dalle autorità pubbliche. Tali riforme potrebbero anche contribuire a migliorare il dialogo sociale.
- (27) Il nuovo PRR comprende misure concernenti il contesto imprenditoriale, in particolare il miglioramento del sistema fiscale. Esso contempla riforme volte a contrastare in modo più efficace la pianificazione fiscale aggressiva, quali l'aumento della comunicazione di dati in merito alla fissazione dei prezzi di trasferimento, la revisione dei requisiti di sostanza minimi per l'imposta sul reddito delle società per le società di comodo e l'estensione dell'ambito di applicazione delle norme di non detraibilità per i pagamenti in uscita verso giurisdizioni con imposizione bassa o nulla. Per quanto concerne la semplificazione fiscale, il nuovo PRR prevede misure destinate a ridurre il numero di imposte e agevolazioni fiscali per le imprese e misure concernenti la trasformazione digitale delle procedure di adempimento degli obblighi fiscali.

- (28) Il nuovo PRR prevede riforme volte a migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche. Queste comprendono misure volte all'istituzione di un processo per le revisioni della spesa e la relativa attuazione, al miglioramento del quadro di bilancio nazionale contestualmente all'avvio di una revisione più ampia del quadro, nonché riforme dei prestiti agevolati.
- (29) Il nuovo PRR comprende un'ampia serie di riforme e investimenti sinergici che contribuiscono ad affrontare efficacemente tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide economiche e sociali individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Ungheria dal Consiglio nel semestre europeo nel 2025, in particolare quelle relative al coordinamento della politica economica, al quadro di bilancio, all'innovazione, alla concorrenza nel settore dell'energia elettrica, alla resilienza idrica, all'istruzione, al mercato del lavoro, alla politica sociale e agli alloggi. Affrontando le summenzionate sfide, si prevede che il nuovo PRR sarà anche in grado di contribuire a correggere gli squilibri che l'Ungheria presenta, individuati nelle raccomandazioni formulate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 nel 2026, in particolare per quanto riguarda disavanzo pubblico e oneri di finanziamento elevati, il deterioramento della competitività dei costi e l'esposizione ai prezzi dell'energia, l'aumento dei prezzi delle abitazioni e gli interventi pubblici nei mercati finanziari.

Contributo al potenziale di crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla resilienza economica, sociale e istituzionale

- (30) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, criterio 2.3, del regolamento (UE) 2021/241, il nuovo PRR è in grado di esercitare un elevato impatto (rating A) sul rafforzamento del potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, sociale e istituzionale dell'Ungheria, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e di attenuare l'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.

- (31) Al centro della strategia di crescita dell'Ungheria vi è un impegno significativo a modernizzare le sue infrastrutture economiche. La costituzione della società per il materiale rotabile (ROSCO) mira a catalizzare il rinnovo del materiale rotabile ungherese e creare le basi per una gestione più efficiente dei servizi ferroviari, contribuendo così ulteriormente al più ampio sforzo di decarbonizzazione del paese. A integrazione di ciò, gli investimenti nella mobilità urbana, compreso l'acquisto di nuovi tram, autobus e filobus, mirano a migliorare la connettività. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU pone un accento particolare sul rafforzamento dell'indipendenza energetica dell'Ungheria e sull'accelerazione della sua transizione verde. Ampliando la capacità e la flessibilità della rete elettrica, il nuovo PRR consente l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili su larga scala. La diffusione dell'energia eolica onshore, agevolata da procedure di autorizzazione semplificate, mira ad aumentare in modo significativo la produzione di energia rinnovabile dell'Ungheria. Allo stesso tempo, la modernizzazione delle reti di trasmissione e distribuzione garantisce che tale energia rinnovabile possa essere efficacemente integrata nella rete nazionale. Tali misure sono integrate da investimenti in impianti di stoccaggio dell'energia e ristrutturazioni a fini di efficienza energetica degli edifici pubblici e residenziali, creando un sistema energetico più resiliente e sostenibile.

- (32) Il contributo dell'Ungheria all'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (EuroHPC) mira a sostenere la creazione di una gigafactory di IA o di un'infrastruttura di calcolo equivalente, in linea con la visione della Commissione europea in materia di sovranità tecnologica. Questo investimento dovrebbe accelerare lo sviluppo di capacità di calcolo avanzate, rafforzando la competitività dell'Europa nell'economia digitale globale. Analogamente, il contributo dell'Ungheria al programma IRIS² mira ad affrontare le sfide critiche in materia di sicurezza e resilienza attraverso il rafforzamento di comunicazioni sovrane sicure, il potenziamento della resilienza delle infrastrutture critiche e dei servizi pubblici e una migliore preparazione alle perturbazioni informatiche, ibride e di altro tipo connesse alla sicurezza.
- (33) Il nuovo PRR pone pari enfasi sulla creazione di posti di lavoro e sulla resilienza sociale, riconoscendo che la crescita economica sostenibile deve essere inclusiva. Attraverso programmi di integrazione nel mercato del lavoro rivolti ai gruppi vulnerabili, esso mira a offrire opportunità nell'ambito di iniziative di socializzazione del lavoro. La creazione di strutture per la cura dell'infanzia aiuta ulteriormente i genitori che lavorano, in particolare le donne, a conciliare le responsabilità familiari e professionali.
- (34) La modernizzazione delle strutture sanitarie garantisce un accesso equo a servizi medici di qualità in tutto il paese. Inoltre il conferimento di capitale nella Banca ungherese di sviluppo mira a facilitare la costruzione di alloggi a prezzi accessibili, affrontando le disparità tra zone urbane e rurali e sostenendo le famiglie e gli studenti a basso reddito.

Non arrecare un danno significativo

- (35) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il nuovo PRR è in grado di assicurare che nessuna misura (rating A) per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ (principio "non arrecare un danno significativo").
- (36) Per le misure pertinenti, l'impatto ambientale e climatico potenzialmente dannoso è affrontato mediante adeguate garanzie che i criteri applicabili saranno rispettati. I rischi ambientali sono attenuati ex ante mediante l'introduzione di condizioni: per le attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) vi è l'obbligo di mantenere le emissioni di gas a effetto serra previste al di sotto dei pertinenti parametri di riferimento e, nella misura del possibile, significativamente al di sotto degli stessi. Per tutti gli strumenti finanziari è stato introdotto un elenco che mira a garantire che le attività e i beni che non sono in linea con il principio "non arrecare un danno significativo" non siano sostenuti.

⁵ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>).

- (37) Il nuovo PRR introduce tre misure con una dotazione finanziaria significativa per il nuovo PRR, per le quali sono state previste garanzie di salvaguardia. Tali investimenti, in particolare il conferimento di capitale nella Società di materiale Rotabile, il conferimento di capitale nella Banca ungherese di sviluppo e il regime di sovvenzioni per lo sviluppo della rete elettrica, prevedono tutti criteri di ammissibilità specifici al fine di garantire la conformità al principio "non arrecare un danno significativo" già nella fase di appalto. Si prevede pertanto che il nuovo PRR continui a rispettare il principio "non arrecare un danno significativo".

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (38) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il nuovo PRR prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 52,9 % della dotazione totale del nuovo PRR, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 di tale regolamento, il nuovo PRR è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.

- (39) Per il nuovo PRR nel suo complesso, la spesa relativa al clima rappresenta il 52,9 % della spesa totale e i contributi più significativi provengono dagli investimenti nella diffusione delle energie rinnovabili e nella modernizzazione della rete. Il nuovo PRR prevede un sostegno sostanziale all'energia solare, con nuova capacità destinata ai comuni svantaggiati, unitamente a un'espansione della diffusione dell'energia eolica onshore agevolata dalla semplificazione delle procedure di autorizzazione. Inoltre la modernizzazione delle reti di trasmissione e distribuzione, che aggiungerà ulteriore capacità, dovrebbe consentire una maggiore integrazione delle fonti energetiche rinnovabili e delle soluzioni di stoccaggio dell'energia nel sistema elettrico ungherese. Le misure di efficienza energetica, come la ristrutturazione degli edifici pubblici e l'installazione di contatori intelligenti, contribuiscono ulteriormente a ridurre il consumo di energia e le emissioni. Nel settore dei trasporti, l'elettrificazione delle tratte ferroviarie e l'acquisto di autobus a emissioni zero dovrebbero ridurre notevolmente le emissioni di gas a effetto serra, sostenendo i più ampi obiettivi di decarbonizzazione dell'Ungheria. Tutte le misure del capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuiscono pienamente agli obiettivi climatici e pertanto il capitolo raggiunge l'obiettivo minimo del 37 %. L'installazione di capacità di stoccaggio dell'energia intende migliorare la flessibilità della domanda e dell'offerta, mentre l'espansione della produzione di energia eolica onshore e degli impianti di pannelli solari residenziali dovrebbe aumentare la quota di energie rinnovabili nel mix energetico dell'Ungheria. Si prede che il nuovo PRR apporterà un contributo significativo e duraturo alla transizione verde, sostenendo gli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. L'aumento della capacità di energia rinnovabile, associato alla modernizzazione della rete e ai miglioramenti dell'efficienza energetica, mira a ridurre la dipendenza dell'Ungheria dai combustibili fossili e le emissioni di gas a effetto serra. Tali misure sono concepite per avere un impatto duraturo, in quanto mirano a continuare a produrre benefici ambientali molto tempo dopo l'attuazione.

- (40) Oltre alla mitigazione dei cambiamenti climatici, il nuovo PRR comprende elementi che contribuiscono alla biodiversità e alla protezione dell'ambiente. Gli interventi di ritenzione idrica su 18 000 ettari mirano a rafforzare la resilienza degli ecosistemi e sostenere la biodiversità nelle zone agricole, mentre la modernizzazione della stazione di pompaggio di Kvassay dovrebbe migliorare lo stato ecologico del ramo del Danubio. Tali investimenti sono in linea con obiettivi ambientali più ampi, integrando il fulcro del nuovo PRR relativo all'azione per il clima.

Contributo alla transizione digitale

- (41) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il nuovo PRR prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 24,1 % della dotazione totale del nuovo PRR, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241.

- (42) Il nuovo PRR dell'Ungheria soddisfa l'obiettivo di assegnazione del 20 % della spesa al settore digitale previsto dal criterio di valutazione 2.6 di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2021/241, con contributi chiave provenienti da investimenti nell'istruzione digitale, nella modernizzazione dell'istruzione superiore e nella digitalizzazione dei servizi pubblici. Il nuovo PRR comprende strumenti digitali per le scuole, come i notebook, il cui scopo è migliorare l'alfabetizzazione digitale e dotare gli studenti delle competenze necessarie per l'economia digitale. Inoltre la modernizzazione delle infrastrutture dell'istruzione superiore, compresi lo sviluppo di contenuti di apprendimento digitali e la digitalizzazione delle strutture per l'istruzione superiore, dovrebbe migliorare l'accesso all'istruzione digitale e agevolare la transizione verso l'apprendimento online e ibrido. L'espansione di procedure sanitarie elettroniche, compresa la diffusione di un'applicazione mobile per l'assistenza sanitaria a livello centrale, mira a rendere digitali i servizi sanitari, migliorando l'efficienza e l'accessibilità.
- (43) Si prevede che le misure del nuovo PRR contribuiranno in modo significativo alla trasformazione digitale dell'economia. L'investimento nell'iniziativa sulle gigafactory di IA, sostenuto da un contributo volontario all'impresa comune EuroHPC, mira ad accelerare lo sviluppo di capacità di calcolo avanzato e a rafforzare il sostegno dell'Ungheria alla sovranità digitale dell'Europa. Analogamente, il contributo dell'Ungheria a IRIS² mira a rafforzare l'infrastruttura di comunicazione satellitare sicura del paese, affrontando le sfide critiche in materia di sicurezza e resilienza digitali.

Impatto duraturo

- (44) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, criterio 2.7, del regolamento (UE) 2021/241, il nuovo PRR è in grado di avere in ampia misura (rating A) un impatto duraturo sull'Ungheria.
- (45) Si prevede che il nuovo PRR, compreso il capitolo dedicato al piano REPowerEU, avrà un effetto positivo duraturo sull'economia ungherese. Il nuovo PRR aumenta il livello di ambizione delle riforme, in linea con le raccomandazioni del semestre europeo, nonché gli investimenti trasformativi nella decarbonizzazione dei trasporti, nelle reti elettriche e nelle piccole e medie imprese (PMI). Esso indirizza investimenti significativi nella transizione verde, in particolare nell'aumento della capacità e della flessibilità della rete elettrica. Si prevede che queste misure, corroborate da riforme ambiziose che aprono il mercato agli investimenti nella produzione di energia eolica, rafforzeranno la sicurezza energetica del paese, ridurranno i prezzi dell'energia e contribuiranno a ridurre la dipendenza del paese dalle importazioni di combustibili fossili russi, con un impatto duraturo. Il nuovo PRR comprende inoltre misure ambiziose a sostegno della diffusione dei veicoli elettrici e dell'elettrificazione delle tratte ferroviarie, unitamente a una riforma del mercato del trasporto ferroviario.

- (46) Investimenti in alloggi a prezzi accessibili, PMI innovative e capitale di rischio aumentano la competitività del contesto imprenditoriale ungherese. Il potenziale impatto di tali investimenti è rafforzato da riforme che migliorano il funzionamento della Banca nazionale di sviluppo, eliminano gradualmente alcune imposte settoriali e rafforzano il funzionamento trasparente del mercato attraverso misure anticorruzione e norme sui titolari effettivi. Si prevede che il nuovo PRR contribuirà in modo significativo a rafforzare la resilienza istituzionale dell'Ungheria. Ci si attende che tale obiettivo sia conseguito rafforzando il quadro anticorruzione, consolidando l'indipendenza della magistratura e migliorando la qualità e la trasparenza del processo decisionale. Si prevede un'evoluzione positiva del contesto imprenditoriale grazie a misure volte a migliorare il sistema fiscale, la prevedibilità normativa e una maggiore concorrenza negli appalti pubblici. Ci si attende che il nuovo PRR contribuisca inoltre a una sana gestione di bilancio attraverso l'introduzione di revisioni della spesa e miglioramenti del quadro di bilancio.
- (47) L'impatto duraturo del nuovo PRR può essere migliorato anche mediante sinergie tra tale piano e altri programmi, compresi quelli finanziati dai fondi della politica di coesione, in particolare cercando di risolvere in modo sostanziale i problemi a livello territoriale e promuovendo uno sviluppo equilibrato.

Monitoraggio e attuazione

- (48) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, criterio 2.8, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità, compresi il calendario, i traguardi e gli obiettivi previsti, e i relativi indicatori, proposte nel nuovo PRR sono adeguate (rating A) per garantire un monitoraggio e un'attuazione efficaci del nuovo PRR.
- (49) I traguardi e gli obiettivi del nuovo PRR consentono un monitoraggio adeguato dell'attuazione del PRR. I risultati degli investimenti inclusi nel nuovo PRR dovranno essere valutati sulla base del conseguimento di molteplici traguardi e obiettivi monitorati da ciascun ente pubblico incaricato dell'attuazione delle misure e tenendo conto delle principali fasi di attuazione di ciascun investimento. Gli obiettivi scelti sono coerenti con le finalità, le stime dei costi e il calendario di attuazione di ciascuna misura e sono quantificati da indicatori specifici che riflettono il risultato dei lavori intrapresi. I traguardi e gli obiettivi sono pertinenti anche per le misure già completate che sono ammissibili a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241. Il conseguimento soddisfacente di tali traguardi e obiettivi nel tempo è necessario per giustificare una richiesta di erogazione.
- (50) Ciascuna delle nuove riforme e ciascuno dei nuovi investimenti introdotti comprende almeno un obiettivo o un traguardo che contiene gli elementi chiave della misura e consente di valutare il conseguimento delle sue finalità. La distribuzione dei traguardi e degli obiettivi presenta un'elevata concentrazione alla fine del periodo di attuazione del nuovo PRR.

- (51) Gli Stati membri devono garantire che il sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo sia comunicato e riconosciuto conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241.

Costi

- (52) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel nuovo PRR in merito all'importo del costo totale stimato del nuovo PRR è ragionevole e plausibile in misura moderata (rating B), è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (53) L'Ungheria ha fornito stime dei costi per tutti gli investimenti del suo nuovo PRR e informazioni sufficienti per ritenere che i costi siano nel complesso ragionevoli e plausibili. Le misure sono state stimate, tra l'altro, sulla base dei prezzi di mercato o dei prezzi di unità simili nell'ambito di precedenti investimenti, di contratti firmati o di offerte indicative. Per altre misure è utilizzato un approccio dall'alto verso il basso quando il costo complessivo del progetto si basa su progetti simili precedenti. Sulla base della valutazione delle stime dei costi e dei relativi documenti giustificativi, le stime dei costi per la maggior parte delle misure del nuovo PRR sono ritenute ragionevoli e plausibili. L'importo del costo totale stimato del nuovo PRR è in linea con la natura e la tipologia delle riforme e degli investimenti previsti. L'Ungheria ha presentato sufficienti elementi di prova dei costi a sostegno delle argomentazioni presentate nel nuovo PRR. Nel nuovo PRR, per quanto riguarda il costo delle nuove misure, comprese quelle contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, le stime sono state ritenute in misura moderata plausibili.

- (54) L'Ungheria ha fornito informazioni e prove sufficienti a dimostrare che il costo stimato delle riforme e degli investimenti del nuovo PRR che deve essere finanziato dal dispositivo non è coperto da finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti. Ciò giustificherebbe un rating B in base al criterio 2.9 dell'allegato V del regolamento (UE) 2021/241. Infine, il costo totale stimato del nuovo PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurato all'impatto economico e sociale previsto a livello nazionale.

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

- (55) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel nuovo PRR sono adeguate (rating A) per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi a norma di tale regolamento, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti a titolo del medesimo regolamento e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di altri strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi e per tutelare le finanze dell'Unione in linea con il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.

⁶ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj>).

- (56) Conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) 2021/241, è opportuno fissare traguardi legati alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione al fine di garantire il rispetto dell'articolo 22 del regolamento mediante l'istituzione di un sistema di controllo adeguato. Ci si attende che il conseguimento soddisfacente di tali traguardi garantirà l'adeguatezza del sistema di controllo interno, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), del regolamento (UE) 2021/241. Il sistema e i meccanismi di controllo proposti nel piano si basano su processi e strutture solidi, che indicano chiaramente i ruoli e le responsabilità dei diversi organi che intervengono nell'attuazione, nel monitoraggio, nel controllo e nell'audit del nuovo PRR, così come le relative interazioni. Ciò prevede una separazione netta delle funzioni e delle responsabilità di attuazione, di controllo e di audit. L'autorità nazionale è competente per il coordinamento generale del nuovo PRR, il monitoraggio dei progressi compiuti rispetto ai traguardi e agli obiettivi, lo svolgimento di controlli sugli organismi di attuazione, sugli organismi coinvolti in sovvenzioni a cascata, sull'organismo di attuazione degli strumenti finanziari, sugli intermediari finanziari e sui destinatari finali, così come per la preparazione e la presentazione alla Commissione delle richieste di pagamento e delle relative dichiarazioni di gestione sulla base di dati verificati ottenuti dal sistema di monitoraggio.

Il ruolo di autorità di audit del nuovo PRR è assegnato alla direzione generale per l'audit dei fondi europei (EUTAF), che ha l'esperienza e la capacità amministrative necessarie per svolgere i relativi compiti in linea con i principi di audit riconosciuti a livello internazionale. L'EUTAF è competente per lo svolgimento degli audit dei sistemi e delle verifiche sostanziali sui traguardi e gli obiettivi attuati, che fungono da base per la sintesi degli audit presentata alla Commissione contestualmente alle richieste di pagamento. Il quadro di audit è ulteriormente rafforzato attraverso traguardi specifici che garantiscono l'indipendenza funzionale e di bilancio dell'EUTAF, l'adozione di una strategia di audit pluriennale riguardante gli audit dei sistemi, il campionamento basato sul rischio e le verifiche in loco, nonché requisiti che garantiscono un'adeguata copertura di audit degli organismi di attuazione e dei sistemi di controllo e l'emissione di un parere di audit sul funzionamento del sistema di archiviazione per il monitoraggio dell'attuazione del nuovo PRR. Ciò è garantito in particolare dai traguardi 75, 81, 83 e 84.

- (57) È previsto un adeguamento della capacità amministrativa degli organismi incaricati dell'attuazione, del coordinamento, del monitoraggio e del controllo del nuovo PRR affinché possano svolgere i ruoli e i compiti previsti. L'autorità nazionale può essere coadiuvata da organismi di attuazione, organismi coinvolti in sovvenzioni a cascata e dalla Banca ungherese di sviluppo, ai quali sono stati affidati compiti di attuazione specifici sulla base delle rispettive competenze e capacità amministrative. Il rafforzamento del ruolo esecutivo della Banca ungherese di sviluppo è accompagnato da una riforma specifica volta a rafforzarne la capacità operativa, la governance, la trasparenza, i sistemi di controllo interno e i meccanismi di vigilanza. È previsto che l'autorità nazionale supervisioni regolarmente il lavoro degli organismi coinvolti nell'attuazione. La direzione per l'audit interno e l'integrità effettua inoltre, indipendentemente dagli altri organi di controllo, controlli regolari relativi ai conflitti di interessi comprendenti norme rafforzate in materia di prevenzione, individuazione e rettifica dei conflitti di interessi presso tutti gli enti di attuazione e i beneficiari, nonché una verifica sistematica delle dichiarazioni e controlli ex post delle operazioni basati sul rischio. Sono inclusi ulteriori traguardi volti a garantire che il quadro giuridico e istituzionale che disciplina la gestione, il controllo e l'audit del nuovo PRR continui ad applicarsi per tutto il periodo di attuazione del nuovo PRR e dopo il 2026, compresi l'istituzione e il mantenimento del quadro giuridico che disciplina le funzioni di gestione, di controllo e di audit, la garanzia della continuità delle misure di salvaguardia e il rafforzamento della vigilanza sugli organi di attuazione e sugli intermediari finanziari.

Ulteriori riforme rafforzano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, come l'istituzione di un'autorità per l'integrità e il miglioramento della trasparenza e dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva a fini di gestione, controllo e audit, il riesame periodico della strategia antifrode e anticorruzione per l'attuazione, l'audit e il controllo del sostegno dell'Unione, misure legislative volte a garantire l'efficace svolgimento da parte dell'OLAF di indagini, nonché di controlli e indagini in loco, anche offrendo assistenza nazionale e prevedendo sanzioni efficaci in caso di mancata cooperazione, unitamente a una cooperazione operativa rafforzata con l'OLAF attraverso obblighi vincolanti di assistenza per le autorità nazionali competenti e un migliore seguito alle risultanze delle indagini, nonché la partecipazione dell'Ungheria alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO. L'efficacia del quadro antifrode e anticorruzione è ulteriormente rafforzata mediante l'uso sistematico di strumenti di analisi dei rischi e di estrapolazione dei dati, compresi il caricamento obbligatorio dei dati, il follow-up strutturato dei rischi individuati e l'integrazione dei risultati della valutazione dei rischi nei processi decisionali, con il sostegno di controlli di audit sulla completezza e sull'affidabilità dei dati sottostanti.

Tali salvaguardie istituzionali comprendono anche l'istituzione di una funzione indipendente di audit interno e di integrità dotata di poteri investigativi in materia di conflitti di interessi e irregolarità, integrata da canali di denuncia delle irregolarità e dalla verifica sistematica delle dichiarazioni, e il rafforzamento delle garanzie di indipendenza funzionale e di bilancio dell'autorità di audit, garantendo la pianificazione pluriennale degli audit, l'autonomia metodologica e il rispetto delle norme di audit riconosciute a livello internazionale. Ciò è garantito in particolare dai traguardi 76, 77, 78, 79, 80 e 82. Sono inoltre fissati sette traguardi per garantire in particolare il rafforzamento del quadro anticorruzione, la trasparenza dell'uso dei fondi pubblici e il controllo sugli stessi, compreso il sostegno dell'Unione. Ciò è garantito dai traguardi 54, 55, 57, 58, 59, 62 e 63. Sono fissati tre traguardi per garantire una maggiore trasparenza e concorrenza negli appalti pubblici. Ciò è garantito dai traguardi 66, 68 e 69. Sono fissati quattro traguardi per rafforzare l'indipendenza della magistratura, che è un prerequisito per il funzionamento di un sistema di controllo interno. Ciò è garantito dai traguardi 71, 72, 73 e 74.

- (58) La Commissione ritiene che, nel complesso, il sistema di controllo interno del nuovo PRR sia adeguato, tenendo conto anche dei 24 traguardi relativi al sistema di controllo ungherese volto a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione che costituiscono una condizione preliminare per qualsiasi pagamento a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241. Tenendo conto del fatto che tali traguardi sono concepiti per garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e l'istituzione di un sistema di controllo adeguato, prima che la Commissione autorizzi qualsiasi pagamento nell'ambito del dispositivo, l'Ungheria dovrebbe conseguire tutti i traguardi relativi al sistema di controllo⁷ prima della presentazione di una richiesta di pagamento e nessun pagamento nell'ambito del dispositivo dovrebbe essere effettuato prima del loro conseguimento. Alcune di tali misure sono state proposte dall'Ungheria nel contesto della procedura a norma del regolamento(UE) 2020/2092. Il contenuto dei relativi traguardi e obiettivi è in linea con gli impegni assunti in tale contesto. Sono state inoltre incluse disposizioni volte a garantire che le salvaguardie in materia di audit e controllo continuino ad applicarsi oltre il 2026. L'affidabilità dell'audit è rafforzata mediante l'inclusione di disposizioni specifiche concernenti il rafforzamento dei controlli e degli audit ex post e la verifica del rispetto delle norme in materia di frode, corruzione, conflitti di interessi e doppio finanziamento.

⁷ Si tratta dei traguardi 54, 55, 57, 58, 59, 62, 63, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 84.

Coerenza del nuovo PRR

- (59) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e all'allegato V, criterio 2.11, del regolamento (UE) 2021/241, il nuovo PRR prevede misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento pubblico che rappresentano in ampia misura (rating A) azioni coerenti.
- (60) Il nuovo PRR è strutturato in 11 componenti reciprocamente coerenti, che sostengono il rafforzamento dell'economia e dei risultati in ambito occupazionale e sociale e promuovono le transizioni verde e digitale. Gli investimenti in risorse idriche e circolarità, trasporti, il capitolo dedicato al piano REPowerEU e i contributi volontari ai programmi Gigafactory di IA e IRIS² rafforzano la coerenza del PRR, garantendo che la strategia di ripresa dell'Ungheria rimanga in linea con le sue priorità a lungo termine: le transizioni verde e digitale, la sicurezza energetica e la resilienza socioeconomica. Il nuovo PRR comprende misure che creano effetti moltiplicatori, accelerando i progressi verso gli obiettivi strategici dell'Ungheria. L'interazione tra la decarbonizzazione dei trasporti e lo sviluppo della rete determinerà cambiamenti sistemici. L'elettrificazione delle tratte ferroviarie aumenta la domanda di energia elettrica pulita, che è soddisfatta dalla modernizzazione della rete, che a sua volta sostiene l'espansione delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici. Il rafforzamento della capacità e della flessibilità della rete (ottenuto attraverso investimenti in impianti di stoccaggio su reti elettriche intelligenti e potenziamenti della trasmissione) è essenziale per gestire il carico supplementare derivante dal trasporto elettrificato. Le misure comprendono un ulteriore impulso delle transizioni verde e digitale dell'Ungheria. La componente 6 (Energia) e il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprendono misure rivolte a diversi segmenti del sistema energetico.

Mentre il sostegno ai pannelli solari residenziali consente alle famiglie di generare la propria energia rinnovabile, lo sviluppo dell'energia eolica onshore si concentra sulla capacità rinnovabile su larga scala e le riforme relative all'energia geotermica sbloccano il potenziale per il riscaldamento industriale e il teleriscaldamento. Lo sviluppo della rete funge da misura complementare fondamentale garantendo che l'infrastruttura di trasmissione e distribuzione possa far fronte all'aumento della capacità e alla variabilità di tali fonti rinnovabili. Per quanto riguarda la trasformazione digitale, i nuovi contributi volontari ai programmi Gigafactory di IA e IRIS² rafforzano le capacità di calcolo ad alte prestazioni, mentre la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria modernizza l'erogazione dei servizi pubblici. La diffusione dei contatori intelligenti, un'altra misura complementare, migliora l'efficienza energetica e la gestione della rete fornendo dati in tempo reale sul consumo. Ciò consente una migliore gestione della domanda, che è fondamentale in considerazione dell'integrazione nella rete ungherese di fonti di energia rinnovabile con una maggiore variabilità. Nel loro insieme, tali investimenti garantiscono il sostegno ad aspetti chiave della transizione digitale, siano essi industriali, pubblici o infrastrutturali.

Parità di genere

- (61) Il nuovo PRR integra la parità di genere e le pari opportunità come priorità trasversali, in linea con i principi 2 (Parità di genere) e 3 (Pari opportunità) del pilastro europeo dei diritti sociali. Il nuovo PRR comprende misure mirate per ridurre le disparità di genere nell'istruzione, nella partecipazione al mercato del lavoro e nell'accesso ai servizi essenziali. Nell'ambito dell'educazione e cura della prima infanzia, la creazione di 110 strutture per la cura dell'infanzia dovrebbe aiutare i genitori, in particolare le donne, a conciliare lavoro e responsabilità familiari, rafforzando in tal modo la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Il nuovo PRR promuove inoltre un'istruzione inclusiva attraverso misure volte a ridurre la segregazione scolastica e a sostenere gli studenti con bisogni educativi speciali, garantendo parità di accesso a un'istruzione di qualità per tutti i minori, indipendentemente dal contesto socio-economico di provenienza.

Autovalutazione della sicurezza

- (62) Non è stata fornita un'autovalutazione della sicurezza in quanto l'Ungheria non l'ha considerata necessaria, a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) 2021/241. Gli investimenti previsti nel nuovo PRR comprendono il contributo volontario ai programmi Gigafactory di IA e IRIS². Le necessarie garanzie di sicurezza dovrebbero essere fornite nell'ambito dell'esecuzione dei rispettivi programmi.

Progetti transfrontalieri e multinazionali

- (63) Il nuovo PRR ha forti dimensioni transfrontaliere e multinazionali. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende riforme e investimenti chiave che incentivano la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, rafforzano i mercati della flessibilità e la resilienza della rete elettrica e migliorano l'efficienza energetica, contribuendo in tal modo alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili. Lo sviluppo della rete elettrica mira a sostenere la diffusione delle energie rinnovabili e a migliorare le connessioni elettriche dei consumatori e dei produttori. Insieme alle riforme che incentivano lo stoccaggio dell'energia, la connessione dell'energia eolica onshore e il funzionamento del mercato della flessibilità, questo investimento è una misura fondamentale per promuovere la resilienza della rete elettrica dell'Unione e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Infine, lo strumento finanziario a sostegno dei miglioramenti dell'efficienza energetica delle abitazioni residenziali è un modo per consentire la moltiplicazione dell'effetto delle riforme e degli investimenti summenzionati attraverso la riduzione del consumo energetico delle famiglie. I costi totali stimati di tali misure ammontano complessivamente a 704 510 828 EUR, pari al 100 % del costo stimato del capitolo dedicato al piano REPowerEU, quindi oltre l'obiettivo indicativo del 30 %. La componente REPowerEU svolge un ruolo centrale nel dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese dell'Ungheria, in particolare la raccomandazione 5 del 2022, la raccomandazione 6 del 2022, e la raccomandazione 4 del 2023, promuovendo l'efficienza energetica, la modernizzazione delle infrastrutture e la connettività transfrontaliera. Un progetto faro nell'ambito di questo schema è l'elettrificazione della linea ferroviaria Szeged-Röszke, che si estende fino al confine dell'Ungheria con la Serbia, unitamente alla costruzione di un nuovo raccordo a delta elettrificato che collega le linee ferroviarie 136 e 140.

Tali miglioramenti dovrebbero aumentare l'efficienza del trasporto ferroviario transfrontaliero, ridurre la dipendenza dai combustibili fossili ed essere in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di decarbonizzazione e mobilità sostenibile.

Modernizzando le infrastrutture critiche, il progetto sostiene la transizione verde dell'Ungheria, rafforza i legami economici regionali e migliora la logistica sia per i servizi passeggeri che per quelli merci. L'iniziativa rispecchia gli obiettivi più ampi di REPowerEU, tra cui accelerare l'indipendenza energetica, promuovere l'integrazione delle energie rinnovabili e rafforzare la resilienza dei trasporti a livello dell'Unione, affrontando nel contempo le disparità socioeconomiche attraverso investimenti mirati nell'energia e nelle infrastrutture. Il contributo dell'Ungheria, pari a 500 000 000 di EUR, all'iniziativa sulle gigafactory di IA ha una chiara dimensione transfrontaliera. Le gigafactory di IA sono infrastrutture strategiche a livello dell'Unione progettate per fornire ai ricercatori, alle start-up e alle imprese europei in tutti gli Stati membri l'accesso a potenza di calcolo e capacità di addestramento su larga scala per i modelli di IA di frontiera. I benefici dell'investimento — in termini di capacità di IA condivisa, accesso aperto alle risorse di supercalcolo e rafforzamento della sovranità tecnologica dell'Unione — si estenderanno, fin dalla progettazione, ben oltre i confini dell'Ungheria. Infine il contributo di 500 000 000 di EUR da parte dell'Ungheria al programma relativo alla costellazione IRIS² ha un'intrinseca dimensione transfrontaliera. L'infrastruttura IRIS² e i benefici correlati, tra cui una maggiore resilienza delle comunicazioni e una minore dipendenza da fornitori di paesi terzi, andranno, fin dalla progettazione, a vantaggio di tutti gli Stati membri, ben oltre i confini dell'Ungheria.

Processo di consultazione

- (64) Le riforme e gli investimenti inclusi nel nuovo PRR sono stati oggetto di consultazioni con i portatori di interessi conformemente al quadro giuridico nazionale. In particolare le misure trasferite dal precedente al nuovo PRR sono state oggetto di consultazione pubblica al momento della presentazione del nuovo PRR. Le misure e gli investimenti trasferiti da altri programmi dell'Unione al nuovo PRR sono stati altresì oggetto di ulteriori consultazioni prima della pubblicazione dei rispettivi bandi. Inoltre le nuove misure incluse nel nuovo PRR dell'Ungheria sono state oggetto di consultazione con i portatori di interessi in seno al comitato di monitoraggio del PRR e sono oggetto di ulteriori consultazioni man mano che vengono avviate conformemente al quadro nazionale.

Misure a sostegno di operazioni di investimento che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)

- (65) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, l'Ungheria ha considerato prioritari i progetti ai quali è stato assegnato un marchio di sovranità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento. L'Ungheria ha tuttavia ritenuto che nessun progetto cui è stato assegnato un marchio di sovranità dovesse essere incluso nel nuovo PRR, in quanto non vi era tempo sufficiente per completarlo entro la data di scadenza del dispositivo.

⁸ Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>).

Valutazione positiva

- (66) A seguito della valutazione positiva del nuovo PRR da parte della Commissione, che ha concluso che esso risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V dello stesso regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del nuovo PRR, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori, e l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del nuovo PRR sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile e di prestito.

Contributo finanziario

- (67) Il costo totale stimato del nuovo PRR è pari a 10 000 000 000 di EUR, ovvero 3 553 302 225 000 HUF sulla base del tasso di riferimento EUR/HUF della BCE del 9 giugno 2026. Gli importi in euro indicati nelle descrizioni delle misure e dei relativi traguardi e obiettivi sono stati calcolati sulla stessa base e dovrebbero essere valutati tenendone conto.
- (68) Poiché il nuovo PRR risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241 e, vieppiù, poiché l'importo del costo totale stimato del nuovo PRR è superiore al contributo finanziario massimo disponibile per l'Ungheria, il contributo finanziario assegnato al nuovo PRR dell'Ungheria dovrebbe essere pari a 6 511 661 435 EUR.

- (69) Al fine di sostenere ulteriori riforme e investimenti, dovrebbe inoltre essere messo a disposizione dell'Ungheria un sostegno sotto forma di prestito dell'importo complessivo di 3 918 313 481 EUR. L'importo del costo totale stimato del nuovo PRR è inferiore al contributo finanziario combinato disponibile per l'Ungheria e al sostegno sotto forma di prestito messo a disposizione del paese. Pertanto il sostegno totale sotto forma di prestito messo a disposizione dell'Ungheria dovrebbe essere ridotto a 3 488 338 565 EUR. L'importo massimo del prestito richiesto dall'Ungheria è inferiore al 6,8 % del suo reddito nazionale lordo per il 2019 a prezzi correnti.
- (70) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022.
- (71) La presente decisione lascia impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione della valutazione del nuovo piano per la ripresa e la resilienza

È approvata la valutazione del nuovo PRR dell'Ungheria, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal nuovo PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del nuovo PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi e i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito, gli indicatori pertinenti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.

Articolo 2

Modifiche

La decisione di esecuzione del Consiglio, del 15 dicembre 2022, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Ungheria è così modificata:

1) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Unione mette a disposizione dell'Ungheria un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 6 511 661 435 EUR."⁹;

⁹ Importo corrispondente alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale dell'Ungheria nelle spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata secondo la metodologia di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento.

2) all'articolo 2 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Unione mette a disposizione dell'Ungheria un prestito dell'importo massimo di 3 488 338 565 EUR.";

3) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Destinatario

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
